



Bruxelles, 8.2.2017  
COM(2017) 74 final

ANNEX 2

**ALLEGATO**

*della*

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

**Nona relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento**

## Allegato 2 – Ricollocazioni dall'Italia al 7 febbraio 2016

Stato membro	Impegno formale <sup>1</sup>	Ricollocazioni effettive	Impegno giuridicamente previsto nelle decisioni del Consiglio
Austria <sup>2</sup>			462
Belgio	165	29	1 397
Bulgaria	140		471
Croazia	36	9	374
Cipro	45	10	139
Repubblica ceca	20		1 036
Estonia	8		125
Finlandia	580	359	779
Francia	400	282	7 115
Germania	2 510	700	10 327
Ungheria			306
<i>Islanda</i>			
Irlanda	20		360
Lettonia	105	9	186
<i>Liechtenstein</i>			
Lituania	70		251
Lussemburgo	60	61	248
Malta	47	46	53
Paesi Bassi	525	422	2 150
<i>Norvegia</i>	690	415	
Polonia	35		1 861
Portogallo	388	267	1 173
Romania	680	45	1 608
Slovacchia			250
Slovenia	45	23	218
Spagna	150	144	2 676
Svezia <sup>3</sup>	50	39	1 388
<i>Svizzera</i>	830	340	
<b>TOTALE</b>	<b>7 599</b>	<b>3 200</b>	<b>34 953</b>

<sup>1</sup> Trasmesso tramite DubliNet ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio.

<sup>2</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio, del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione del 30% dei richiedenti assegnati all'Austria a norma della decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio della Svezia, conformemente all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1523 e all'articolo 9 della decisione (UE) 2015/1601 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.